

Emergenza Covid-19

FISCO – Versamenti, ritenute, bolli, prima casa, certificazione unica: ecco le sospensioni e le proroghe stabilite dal Decreto "Liquidità".

1. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI DI APRILE E MAGGIO

- > È prevista per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato la sospensione, per **i mesi di aprile e di maggio 2020**, dei versamenti relativi a:
- ritenute da lavoro dipendente e relative addizionali regionali e comunali;
- Iva;
- contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurazione obbligatoria (Inail).
- > La sospensione si applica ai soggetti che:
- hanno avuto ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro nel 2019;
- e hanno subito una **diminuzione del fatturato di almeno il 33%** a marzo 2020 rispetto a marzo 2019 (per il versamento del 16 aprile) e ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, (per il versamento del 16 maggio).

Si applica anche:

- a soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;
- a **enti non commerciali, enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti** che svolgono attività di interesse generale non in regime di impresa limitatamente alle ritenute da lavoro autonomo e relative addizionali e contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi.
- > I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
- in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Con riguardo alle attività operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza (ad esempio bar, ristoranti, pub e così via) resta ferma, qualora non rientrino nei parametri di cui sopra, **la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020**, con versamento in unica



soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020.

2. PROROGA DELLA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI INERENTI RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI

- > La norma concede la possibilità in capo ai **soggetti percettori** (agenti e consulenti):
- che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- che hanno avuto nel 2019 ricavi o compensi inferiori a euro 400.000;
- che contestualmente nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;

di avvalersi dell'opzione di non assoggettamento a ritenuta a titolo d'imposta e/o a titolo d'acconto da parte del sostituto d'imposta/committente, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

- > Gli stessi soggetti che hanno beneficiato della suddetta opzione saranno **tenuti al versamento** dell'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto:
- in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020;
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3. RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI

La norma consente di effettuare i versamenti nei confronti delle **pubbliche amministrazioni** (precedentemente prorogati al 20 marzo 2020) entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

4. TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020

Per l'anno 2020, viene differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai **redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo**.

Viene inoltre previsto che le suddette certificazioni possono essere **trasmesse telematicamente** all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020 senza applicazione delle sanzioni previste.



5. TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Al fine di non far decadere dal **beneficio "prima casa"** i soggetti potenzialmente interessati è disposta la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 relativi:

- al periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- al termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;
- al termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso;
- al termine per il riacquisto della prima casa previsto ai fini della fruizione del credito d'imposta.

I suddetti termini torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

<u>6. SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE</u>

Il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, **senza applicazione di interessi e sanzioni**:

- entro la relativa scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio) qualora l'imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro;
- entro la relativa scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre) se l'imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro.

7. MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE

La disposizione **estende le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta** per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendo:

- le spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, etc.);
- le spese relative all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (ad esempio, barriere e pannelli protettivi);



– le spese relative ai detergenti mani e i disinfettanti.

Viene confermato che il credito è attribuito al beneficiario nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 e fino a un importo massimo di 20.000 euro.

Per saperne di più, invia una mail a: alservi@confesercenti-al.it

AIUTATECI AD AIUTARVI

I nostri uffici sono chiusi; siamo comunque operativi a distanza, dal lunedì al venerdì, per garantire tutti i servizi. I nostri contatti:

SEGRETERIA: alservi@confesercenti-al.it

AREA SERVIZI ALLE IMPRESE:

Dott. Gianni Malaspina: 333-6937699 g.malaspina@confesercenti-al.it

Rag. Marco Todaro: 347-9374404 todaro.m@confesercenti-al.it

Rag. Maura Grassi: 320-8014033 m.grassi@confesercenti-al.it

Rag. Antonella Brizzi: 338-8716850 a.brizzi@confesercenti-al.it

AREA COMUNICAZIONI-RAPPORTI ISTITUZIONALI:

Dott.ssa Manuela Ulandi: 347-4162258 confesercenti.al@libero.it

SIAMO ACCANTO A VOI PER AFFRONTARE E SUPERARE INSIEME QUESTA EMERGENZA